



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE di MODENA

Sez. I - Sottosezione fallimentare

Il Giudice:

Nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) promosso da:

CARLO CAVAZZONI

rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCA SORRENTINO con domicilio eletto in VIA MAZZINI, 114 SAN FELICE SUL PANARO

RICORRENTE

esaminata la domanda di omologazione del piano del consumatore depositata dal ricorrente sopra indicato in data 28-5-2021;

preso atto della relazione particolareggiata dell'OCC AVV. Alessandro RATTI favorevole all'accoglimento della proposta;

rilevato che

deve essere confermata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt.7, 8 e 9 L. n. 3/2012, tenuto conto della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti;

il piano , come attestato dal professionista incaricato, risulta fattibile e si fonda sulla messa a disposizione da parte del ricorrente di quota parte dello stipendio da lavoro dipendente per tutta la durata della procedura e di quota di fondo pensionistico, per far fronte almeno in parte alle pretese creditorie;

rilevato che sotto il profilo dell'ammissibilità della proposta l'art 7 comma 2 l.3/2012, come modificato dall'art 4 ter dl 137/2020 convertito con l.176/2020, richiede che la situazione di sovraindebitamento del debitore non sia stata determinata da " colpa grave, mala fede o atti in frode" ai creditori, non essendo invece sufficiente che la situazione di indebitamento sia stata determinata da colpa lieve;

nel caso in esame, all'esito dell'udienza di omologa , è emerso il consenso dei debitori al piano così come proposto dal CAVAZZONI, fatta eccezione per il creditore MOLINARI Sergio il quale ha proposto opposizione all'omologa, contestando in primo luogo la meritevolezza del debitore, per avere lo stesso fatto ricorso al credito al consumo pur in presenza di una situazione debitoria già di per sé grave e nella prospettiva di non essere in grado di adempiere, per avere destinato parte del proprio reddito al figlio maggiorenne sul presupposto della sua non autonomia economica messa in discussione dal creditore, il quale per altro mette in dubbio anche l'effettiva separazione personale dei coniugi , posto in essere al solo fine di destinare parte delle risorse economiche al figlio ed a sottrarsi al pagamento di quanto a lui dovuto ;

la tesi del creditore opponente non risulta fondata e suffragata da fatti e circostanze specifiche ed idoneamente documentate ma da mere ipotesi in fatto e neppure corretta sotto il profilo giuridico posto che il ricorrente risulta aver maturato la propria esposizione debitoria per far fronte alle esigenze



primarie di vita personale e del proprio nucleo familiare, in ogni caso con la ragionevole previsioni di far fronte con il proprio reddito da lavoro dipendente alle obbligazioni assunte, fermo restando l'obbligo correlato in capo al soggetto finanziatore, tenuto conto delle sue specifiche competenze professionali e dei mezzi a sua disposizione, di valutare e verificare in sede di erogazione del credito le condizioni economiche e reddituali del richiedente con riferimento al merito creditizio, valutazione evidentemente operata favorevolmente in sede di erogazione del credito

quanto alla separazione personale tra i coniugi la stessa risulta formalizzata in via giudiziale e risultano in quella sede essere stati previsti obblighi specifici di natura giuridica da parte del ricorrente nei confronti del figlio, il quale pur se maggiorenne non risulta ancora inserito stabilmente nel modo del lavoro ed in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita, come per altro dimostrato oltre che dalla documentazione prodotta dal fatto che lo stesso è ancora convivente con il nucleo familiare, in tale contesto si inserisce anche la destinazione in favore del figlio di parte del fondo pensionistico volontario in quanto il Cavazzoni, a seguito del prossimo pensionamento con notevole ridimensionamento del proprio reddito, non sarebbe stato più in grado di destinare per il futuro alcuna risorsa nei confronti dello stesso, con riferimento agli obblighi di assistenza e solidarietà familiare a cui è tenuto, per cui il comportamento tenuto dal ricorrente risulta corretto e finalizzato ad adempiere ad obblighi di legge, non ad atti lesivi degli interessi dei creditori;

va altresì dato atto che il ricorrente ha dato conto, in base alla documentazione prodotta, delle sue attuali condizioni di salute e delle ragioni che hanno determinato la ricomposizione dell'originario nucleo familiare e la ripresa della convivenza rappresentando circostanze del tutto concrete e condivisibili mentre la tesi dell'opponente di una simulazione della separazione personale tra i coniugi è rimasta priva di qualsiasi riscontro, come pure le contestazioni in relazione all'abitazione del ricorrente a fronte della documentazione prodotta e dei riscontri diretti operati dall'OCC;

quanto agli effetti della ammissione alla procedura di sovraindebitamento sul credito garantito da cessione del quinto, come per tutte le procedure esecutive pendenti, il legislatore con la l. 176/2020 ha previsto espressamente in sede di piano del consumatore la possibilità di falcidia e la ristrutturazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, i quali integrano un credito chirografario, soggetto al medesimo trattamento riservato a tale categoria di creditori nell'ambito della procedura, nel rispetto della parità di trattamento dei creditori;

l'opposizione proposta non risulta neppure fondata con riferimento alla maggiore convenienza della liquidazione dei beni rispetto al piano proposto, valutazione che deve essere operata non con riferimento all'interesse del singolo creditore ma dell'intero ceto creditorio, tenendo conto del soddisfacimento complessivo ottenuto dai creditori nell'una o nell'altra ipotesi, dal raffronto tra il piano del consumatore e la ipotesi alternativa di liquidazione del patrimonio, come si rileva dalla attestazione dell'OCC, da cui risulta che le somme messe a disposizione dei creditori nei 5 anni di durata del piano sono tali da consentire una percentuale di soddisfacimento dei creditori pari al 19,2% circa a fronte di un soddisfacimento in sede di liquidazione del 12,3%;

ne deriva che la valutazione comparativa tra le due ipotesi rende più conveniente per il ceto creditorio, nella sua integralità, l'accoglimento della proposta formulata la quale risulta conforme ai criteri di legge ed ha del resto ottenuto il consenso del ceto creditorio, fatta eccezione per l'opposizione di Molinari Sergio che va disattesa per le ragioni indicate;

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis della l. n. 3/2012

OMOLOGA



Il piano del consumatore alle condizioni e termini di cui alla proposta e relativa attestazione depositata nell'interesse di Carlo Cavazzoni

dispone

che un estratto del presente decreto sia pubblicato sul sito internet di questo tribunale disponendo altresì che il professionista nominato avv. Alessandro RATTI provveda a comunicare ai creditori entro gg 10 dalla comunicazione l'omologa del piano del consumatore ;
Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed all'occ.

Modena, 22 luglio 2021

Il Giudice
Emilia Salvatore

